



VERBALE Assemblea Straordinaria – 23 settembre 2022

L'anno 2022, il giorno 23, del mese di settembre alle ore 22:45 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Corpo Bandistico Legnanese APS presso la sede dell'Associazione, sita in via Venezia 109 a Legnano (MI) con il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto, come da richiesta di Città Metropolitana di Milano, al fine di poter iscrivere l'Associazione al RUNTS
2. Varie ed eventuali

Presenti: Alfano P., Alfano R., Brunetto, Calvia, Colombo C., Colombo P., De Ruvo, Fervorini, Giunta, Grassini, Merlo, Salsa, Turconi

Deleghe: Buganza (Alfano R.), Cester (Alfano P.), Gazzola (Fervorini)

Viene proposto COLOMBO Carlo come Presidente di Assemblea e ALFANO Paola come Segretario. ***L'Assemblea approva all'unanimità.***

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione – essendo andata deserta la prima – e che è presente il *quorum* previsto dallo Statuto in vigore ai fini della validità della convocazione, dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Vicepresidente dell'Associazione, GRASSINI Joshua, il quale comunica agli associati che Città Metropolitana di Milano, nel corso della trasmigrazione degli Enti del Terzo Settore (ETS) dai registri provinciali al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha analizzato gli statuti delle varie Associazioni ed il nostro non risultava conforme alle linee guida per entrare nel RUNTS. Il Vicepresidente, sentito lo *studio commercialista Longo Agostino srl*, fornisce all'Assemblea il testo revisionato conforme alle direttive del RUNTS.

Il Vicepresidente procede alla lettura e alla spiegazione degli articoli necessari di revisione all'Assemblea.

Al termine della discussione, ***l'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti di approvare il nuovo Statuto Sociale*** che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente – o suo delegato – a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e per la registrazione dell'Associazione al RUNTS.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 23:15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente d'Assemblea, COLOMBO Carlo

Il Presidente dell'Associazione, GIUNTA Corrado

Il Vicepresidente dell'Associazione, GRASSINI Joshua

Il Segretario verbalizzante, ALFANO Paola

Io, Nicolò Buganza, impossibilitato a presenziare all'Assemblea del giorno 23/09/2022 delego Alfano Roberto, nato a Busto Arsizio il 16/09/1989 e residente a Legnano in via Quintino Sella, 36. Egli avrà diritto a esprimersi ed a votare per mio conto e per tutta la durata dell'Assemblea.

In fede

Legnano, 22/09/2022

A handwritten signature in black ink, reading "Nicolò Buganza". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent initial 'N'.

10 sottoscritto CESAR FERRERO, nato a Varese
il 02/11/00, Delegato P.A. ALFANO, nato a Busto Arsizio
il 03/05/95, Per l'assemblea straordinaria dei
Soci e delle socie Per la modifica dello Statuto,
Adeguamento unitaria ROUTE; che si tenesse presso
la Sede del Centro Bandistico Inghese APS,
il 13/09/22.

Angera, 23/09/22

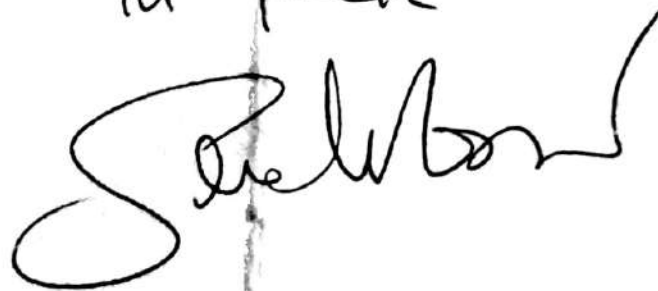
Fabrizio Cesar


23/09/2022

Le sottoscritte ROSSI SARAH
marito di GAZZOLA ANDREA
delega la propria rappresentanza
presso l'assemblea dei soci
del Corpo Bandistico Legninese
alla signora

Ferroni Alessandra

in fede





CORPO BANDISTICO LEGNANESE A.P.S.

Via Venezia, 109 - 20025 Legnano (MI)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I

Denominazione – Sede - Finalità

Art.1 – Denominazione e sede

È costituita fra i Soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, comma 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata **"Corpo Bandistico Legnanese Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"Banda di Legnano APS"**. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

L'uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è obbligatorio ai sensi di Legge.

L'associazione, che ha sede legale nel **Comune di Legnano Via Venezia n. 109**, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, non comporta la modifica del presente Statuto e comporta l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

Art.2 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art.3 – Finalità e attività

L'Associazione, prettamente apolitica, si propone finalità civiche, di solidarietà sociale, civile e culturale e di utilità sociale mediante lo sviluppo delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* e alla lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5, D.lgs. 117/2017* avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura musicale in genere, promuovendo iniziative d'animazione, educazione musicale ed artistica, dirette a svilupparne, nell'ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza fra i cittadini. L'ente ritiene opportuno includere anche corsi che sviluppino ogni forma d'arte nelle sue molteplici sfaccettature intesa come crescita personale di ogni associato.



L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio regionale d'appartenenza.

L'Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi artistico-musicali aventi finalità divulgative.

L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare attività ricreative, culturali ed artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione ha inoltre tra i suoi scopi la valorizzazione delle peculiarità artistiche del territorio nel quale si trova ad operare. Si pone pertanto l'obiettivo di coordinare ed incentivare le autonome iniziative culturali del territorio, al fine di garantire ai progetti artistici e musicali e di comunicazione una maggiore visibilità ed una più elevata qualità della proposta.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- lo studio della musica, promozione, diffusione e sviluppo di qualsiasi cultura musicale; come, ad esempio, le attività di gruppi corali, percussionistici, folcloristici, etc.
- sviluppare ed incentivare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- curare la formazione e educazione musicale, in modo speciale a favore dei soggetti appartenenti le fasce più deboli;
- attività didattica aperta a tutti in modo particolare a favore dei giovani, mediante l'associazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e/o stranieri;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti idonei;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; e aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
- attraverso gli Associati, promuovere e/o organizzare manifestazioni e/o concerti di solidarietà a favore dei terzi meno abbienti, con evidenti scopi sociali ed umanitari;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- corsi, lezioni e laboratori di avviamento alle attività educative ed extra didattiche perseguite che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato ma uguale per tutti i Soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività, nonché corsi tecnici di approfondimento culturale, didattico ed artistico;
- ottenere per i propri Soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
- effettuare somministrazioni di alimenti e bevande, anche in occasione delle manifestazioni organizzate dall'ente, ai propri Soci, tesserati ed eventualmente terzi nel rispetto delle norme fiscali, comunali e sanitarie previste;
- organizzare corsi di danza e yoga in quanto attinenti al mondo musicale;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, promozione sociale, turismo sociale, attività educative e ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei Soci.

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie. Infine, si propone di svolgere, occasionalmente, attività commerciali di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Handwritten signatures: RS, AL, CC, and AR.



Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del D.lgs. 117/2017, attività di raccolta di fondi, ossia iniziative realizzate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Gli enti del Terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività prestata all'interno dell'associazione è prestata in modo continuativo, personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro attraverso prestazioni personali ed esclusivamente per finalità di carattere sociali, civile e culturale. Le attività di volontariato svolte dai Soci non possono essere retribuite in alcun modo: possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

L'associazione garantisce i seguenti requisiti e principi:

- pari opportunità per ogni genere e identità sessuale;
- la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- la garanzia di recesso senza oneri per il Socio;
- il diritto di accesso agli atti e ai registri dell'Associazione.

Titolo II Soci

Art. 4 - Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'Art. 35, D.lgs. 117/2017.

L'associazione è costituita da:

- **Soci ordinari (musicanti):** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- **Soci sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **Soci benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Ai sensi dell'Art. 23 D.lgs. 117/2017, l'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione. Nel caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione



comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve le finalità previste dallo statuto dell'associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento fino al termine del medesimo anno sociale.

Possono essere ammessi, con la qualifica di Soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali non esercitano diritto di voto in assemblea ed il cui parere ha mera natura consultiva e non vincolante. I Soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'Art. 35, comma 2 D.lgs. 117/2017.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

Gli aspiranti Soci ordinari (musicanti) per entrare nei ranghi del Corpo Bandistico Legnanese dovranno dimostrare di avere i requisiti necessari per espletare tale attività. I suddetti dovranno sostenere un'apposita prova al termine del quale il Maestro Direttore dovrà esprimere un giudizio sulla possibilità di inserimento ed il possesso delle attitudini a svolgere l'attività del musicante. Il giudizio del Maestro Direttore è insindacabile. Con l'ammissione alla banda l'aspirante musicante diventa Socio ordinario, previo pagamento della quota associativa.

L'associazione, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L'Associazione può avvalersi del contributo di musicanti di altre associazioni. Questi non hanno diritto di voto in quanto non assumono qualifica di socio ma di collaboratore. Nelle pubbliche esecuzioni i componenti la Banda Musicale indossano la divisa in uso in quel periodo stagionale, come da disposizione del Capobanda.

Art.5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'Associazione hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica;
- partecipare alle assemblee, pagare la quota associativa, svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione. Il diritto al voto è prerogativa di tutti i Soci: nel caso del **minorenne** tale diritto deve essere esercitato da un genitore o da chi ne ha la patria potestà;
- esprimere il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega (nei casi di cui all'Art. 11 del presente Statuto) e sono eleggibili alle cariche sociali. Nel caso di enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. Il socio minore è escluso dal diritto all'elettorato passivo, ossia la possibilità di essere eletto come componente degli organi direttivi dell'Associazione, in quanto questo può comportare il compimento di veri e propri atti giuridici. Nel caso in trattazione è impedita la partecipazione agli Organi di amministrazione attraverso uno dei genitori o di chi ne ha la patria potestà in quanto la carica costituisce diritto personalissimo dell'eletto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività espletata, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'Art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'Associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento



dell'attività associativa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei Soci di cui alla presente regola;

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni emanati dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione e/o comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo le modalità e l'importo stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione: per tali modalità, fare riferimento all'Art. 31 del presente Statuto;
- presenziare alle prove ed ai servizi/concerti.

Gli aspiranti Soci musicanti ed i Soci musicanti sono tenuti a concorrere alla partecipazione della spesa di funzionamento, per la quota forfetaria mensile stabilita dall'Organo di amministrazione.

I Soci ordinari possono collaborare con altre organizzazioni ma con l'impegno primario di presenza a tutte le prove e servizi dell'Associazione di cui al presente Statuto;

Art.6 – Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancata prestazione (Soci Musicanti) sia in termini di servizi che di concerti per più di un anno, salvo comprovati impedimenti che comunque devono essere documentati ed accertati dall'Organo di amministrazione;
- mancata partecipazione alla vita associativa per più di un anno, salvo comprovati impedimenti che comunque devono essere documentati e accertati dall'Organo di amministrazione;
- azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Organizzazione o che, con la loro condotta costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa e dei contributi, salvo documentati impedimenti, entro i termini stabiliti nell'Art. 31 del presente Statuto;
- morte;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.

L'aderente che dovesse venire meno ai doveri statutari o di regolamento o si renda responsabile di azioni che comportino l'incompatibilità della sua ulteriore permanenza nell'Associazione potrà essere passibile di richiamo, di ammonimento solenne, di sospensione a tempo determinato dalla frequenza della sede o dagli incarichi sociali, di espulsione. L'Organo di amministrazione ha facoltà di richiamare, ammonire o sospendere temporaneamente un Socio – senza convocare l'Assemblea – mentre porterà dinanzi all'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata il Socio passibile di espulsione. Le decisioni in merito vengono prese, insindacabilmente, dall'Organo di amministrazione o dall'Assemblea Straordinaria rispettivamente.

L'aderente colpito da provvedimento, entro il termine di quindici giorni dalla data della decisione, ha la facoltà di presentare un motivato ricorso, allo stesso organo decisionale, che nei successivi quindici giorni decide in via definitiva;

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli associati.

La sanzione sarà deliberata dall'Organo di amministrazione o dall'Assemblea Straordinaria nei confronti del socio e notificata allo stesso per iscritto, anche a mezzo di raccomandata o altra comunicazione telematica.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che in ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.



La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il Socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del Socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'Art. 17, comma 5 D.lgs. 117/2017, la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi dell'Art. 17, comma 4 D.lgs. 117/2017, al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazioni, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associato che svolge in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'Art. 36 D.lgs. 117/2017, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III Organi dell'Associazione

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;**
- **Presidente e Vicepresidente;**
- **Maestro e Vicemaestro Direttore;**
- **Capobanda e Vice Capobanda;**
- **Organo di controllo (eventuale);**
- **Organo di revisione legale dei conti (eventuale).**

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 24, D.lgs. 117/2017, ogni socio ha diritto ad un voto e ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta stando ai limiti imposti dall'Art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

BA Am ee



L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei Soci tale convocazione, la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare o eleggere e revocare i componenti degli organi sociali
 - eleggere i membri dell'**Organo di amministrazione**;
 - eleggere il **Capobanda**, scelto fra i musicanti con comprovate attitudini al compito. Al Capobanda spetta la nomina del Vice Capobanda, suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. Il Capobanda partecipa nell'Organo di amministrazione quale membro aggiunto ed ha diritto di voto;
 - nominare il **Maestro Direttore**.
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione della sede legale;
- deliberare sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- conferire qualifica di socio benemerito nei casi di rilevanza particolare;
- approvare il programma di attività proposto dall'Organo di amministrazione;

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

In occasione delle elezioni le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal Regolamento Elettorale. In tale contesto i lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra i Soci aventi diritto al voto e che non abbia presentato alcuna candidatura.

Gli aventi diritto al voto sono obbligati all'assoluta e rigorosa osservanza della segretezza.

Nel momento in cui venga deciso di assumere decisioni di nomina, di allontanamento o dimissione del Maestro Direttore la disposizione deve essere approvata dall'Assemblea.

Art. 11 – Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ai sensi dell'Art. 24, comma 3 D.lgs. 117/2017, ciascun associato è portatore di un numero massimo di **tre deleghe**, se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure di **cinque deleghe** se il numero degli associati è non inferiore a cinquecento.

[Handwritten signatures: B, BA, Ada, CC]



È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto, ai sensi dell'Art. 24, comma 4 D.lgs. 117/2017.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei tre quarti dei Soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Art. 12 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è validamente composto da minimo quattro e massimo sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati.

Possono partecipare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi a titolo consultivo e senza diritto di voto.

In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi fra i Soci ordinari risulti essere il primo dei non eletti nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di Amministrazione in vigore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati: di norma è composto da sette membri, quattro dei quali scelti fra i Soci ordinari (Musicanti).

Il Presidente, eletto ai sensi dell'Art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di controllo se nominato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri eletti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente pertanto provvederà alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni, dell'Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni. Il Presidente rimane in carica sino allo svolgimento della suddetta Assemblea Straordinaria.

Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

[Handwritten signatures]

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, trascritti in apposito regolamento;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soggetti Soci nei casi previsti di cui all'Art.4;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci dentro e fuori dell'attività sociale;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso i Soci;
- convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci;
- programmare l'attività dell'associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
-
- nominare
 - il Maestro Direttore in via temporanea;
 - il Coordinatore della Scuola di Musica;
 - il Maestro Istruttore della Scuola di Musica;
 - il Segretario;
 - il Consegnatario;
 - l'Archivista;
 - l'addetto stampa, ANBIMA, SIAE e contatti esterni;
 - il responsabile sito Web, posta elettronica e Social Media;
 - l'addetto al guardaroba.
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione è necessario l'intervento di almeno 4 (quattro) Consiglieri.

L'età minima per essere votati quali consigliere è stabilita in anni 18 (diciotto).

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione si prendono a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

L'Organo di amministrazione risponde del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Il Consigliere dimesso o dimesso dovrà essere sostituito dal Consigliere primo non eletto ed eventualmente successivo.

Art.13 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in occasione dell'elezione degli Organi Sociali, a maggioranza di voti; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea in occasione dell'elezione degli Organi Sociali, a maggioranza di voti; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione.

Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi, presiede l'Organo di amministrazione, l'Assemblea ed è responsabile del buon andamento dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

[Handwritten signatures]



Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Al Presidente e al Vicepresidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea) la firma Sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento.

Il Presidente e/o suo incaricato annota le presenze dei musicanti alle lezioni, prove, ai concerti e alle varie manifestazioni.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie il Presidente, in nome e per conto dell'associazione, può presentare appositi progetti musicali e/o proporre corsi di formazione musicale, anche al di fuori dell'ambito della sede, in modo da favorire al massimo l'apprendimento della cultura musicale, a favore di chiunque, in particolare verso i ragazzi delle scuole primarie.

In caso di impedimento definitivo del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. In caso di impedimento definitivo del Vicepresidente le funzioni sono svolte dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

Art.14 – Maestro Direttore e Vicemaestro Direttore

L'Organo di amministrazione provvede alla nomina temporanea del Maestro Direttore a cui viene conferita la responsabilità della qualità del repertorio, delle esecuzioni, dell'attività didattica sia verso i Soci neofiti ai primi rudimenti che i Soci suonatori.

Il Maestro Direttore deve essere scelto, in linea di massima, tra diplomati in Conservatorio o con comprovate e dimostrate esperienze e studi direttoriali, anche di corsi non accademici.

Qualora la scelta ricada su soggetto non associato, la durata è temporanea e strettamente legata alla prestazione-manifestazione. Nel caso può essere prevista l'erogazione di un compenso nella misura pattuita con l'Organo di amministrazione al momento dell'accettazione dell'incarico ed eventuali successive variazioni.

La nomina del Maestro Direttore definitivo è subordinata all'approvazione dell'Assemblea. Pertanto, trascorsi tre mesi dalla nomina temporanea da parte dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea, appositamente convocata, è tenuta a decidere in merito alla conferma o dismissione dello stesso. Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario può verificare periodicamente l'operato del Maestro Direttore; a tal proposito, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai musicanti dei questionari anonimi per esprimere le preferenze.

Il Maestro Direttore dirige i concerti e di conseguenza presiede alle prove musicali e cura la preparazione degli aspiranti musicanti e dei musicanti. È la massima autorità artistica: del suo operato risponde direttamente al Presidente ed all'Organo di amministrazione e può ricoprire, anche, l'incarico di Direttore Istruttore della Scuola di Musica.

Nell'ambito della Scuola di Musica svolge compiti di supervisione, qualora non sia il Direttore Istruttore della stessa: a tal fine sovrintende alla disciplina nelle sale di insegnamento ed è tenuto a coadiuvare il Presidente nella scelta e nell'attuazione dei mezzi occorrenti per assicurare la vita della Banda stessa. Per le sue funzioni nella Scuola di Musica si rimanda all'Art. 26 del presente Statuto.

Le mansioni del Maestro Direttore sono esclusivamente didattiche e di direzione. Il medesimo non può interferire nell'associazione e amministrazione della Banda.

Il Maestro Direttore nomina tra i Soci il Vicemaestro Direttore che lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento.

Il Vicemaestro Direttore dura in carica fino a sua sostituzione da parte del Maestro Direttore.

[Handwritten signatures]



Art. 15 - Capobanda e Vice Capobanda

Il Capobanda è eletto in occasione dell'elezione degli Organi Sociali, a maggioranza di voti; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Capobanda viene eletto tra i componenti della Banda.

Al Capobanda compete la gestione della Banda nei servizi esterni ad esclusione delle prove e i concerti.

Il Capobanda coordina le necessità dei componenti la Banda e cura la scrupolosa comunicazione degli orari dei servizi e l'aspetto formale di tutti i Soci musicanti.

Al Capobanda compete la nomina del Vice Capobanda che lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento.

Art. 16 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 D.lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

Art. 17 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'Art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Dura in carica finché l'Assemblea non lo revoca o quando cessano le condizioni di cui all'Art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Art. 18 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e l'Organo di amministrazione.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente, attiene alla corrispondenza e cura i rapporti amministrativi con i Soci.

La nomina è riservata al Consiglio Direttivo anche tra i Soci che non siano membri dell'Organo di Amministrazione. Il Segretario può essere anche nominato al di fuori dei Soci.

Il Segretario cura la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: può esprimersi a titolo consultivo senza diritto di voto.

BA *Alu* *ce*



Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci e al disbrigo della corrispondenza in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 19 - Consegnatario

L'Organo di amministrazione provvede alla nomina tra i Soci di un Consegnatario a cui viene affidato il compito della ricognizione di tutti i beni in possesso dell'Associazione e la loro presa in carico con trascrizione in appositi inventari.

Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 20 – Archivist

L'Organo di amministrazione provvede alla nomina tra i Soci di un Archivist a cui viene affidato il compito della custodia, gestione e conservazione di tutti gli spartiti e di tutta la documentazione scritta o stampata avente rilevanza significativa.

Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 21 – Addetto stampa, ANBIMA, SIAE, contatti esterni

L'Organo di amministrazione provvede alla nomina tra i Soci di un addetto stampa che curi i rapporti con ANBIMA, SIAE ed altre associazioni musicali e/o culturali del territorio.

Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 22 – Responsabile sito Web, posta elettronica e Social Media

L'Organo di amministrazione provvede alla nomina tra i Soci di un responsabile della parte informatica dell'Associazione. In particolar modo coadiuva il Consiglio Direttivo al mantenimento del sito internet dell'Associazione, alla diffusione in formato elettronico – tramite creazione di apposita *mailing list* – delle comunicazioni interne a tutti gli associati e all'aggiornamento costante delle pagine *social* dell'Associazione.

Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 23 – Addetto al guardaroba

L'Organo di amministrazione provvede alla nomina tra i Soci di un addetto al guardaroba che gestisce e cura la conservazione e il rifornimento di divise, accessori, bandiere, stendardi e gagliardetti.

Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 24 - Norme in materia artistica

Il repertorio è scelto dal Maestro unitamente al Vicemaestro ed al Capobanda. Gli stessi rispondono per la scelta direttamente all'Organo di amministrazione.

Art. 25 - Norme comportamentali

Il Corpo Musicale, la Scuola di Musica e qualunque altra realtà dell'associazione sarà composto da persone di buona condotta civile e morale.

Ogni Socio è responsabile della perfetta conservazione di quanto avuto in dotazione dall'associazione. All'atto dell'affidamento di qualsiasi bene, vestiario, strumento musicale o altro patrimonio dell'Associazione il socio Musicante è tenuto al rilascio di

[Handwritten signatures]



apposita ricevuta sottoscritta contenente dettagliatamente la dotazione stessa. In caso di danneggiamenti imputabili a dolo, incuria o negligenza il Socio ordinario (Musicante) è obbligato al risarcimento.

Il Socio ordinario (Musicante) che rimane assente a oltre metà delle prove per la preparazione ai concerti, è escluso dall'esecuzione dei concerti stessi, salvo parere favorevole da parte del Maestro.

Il Socio ordinario (Musicante), in caso di dimissioni o di espulsione, è tenuto a restituire all'associazione nel più breve tempo possibile – e comunque entro il termine massimo di un mese dall'accettazione o dal provvedimento – quanto avuto in dotazione (strumento, divisa, partitura, etc.).

Gli allievi sono tenuti alla puntuale frequenza e profitto del corso di istruzione. Sono inoltre tenuti all'osservanza delle norme contenuti nel presente statuto, al pari dei Soci.

Il Corpo Bandistico interverrà ai funerali di qualunque aderente. L'Organo di amministrazione deciderà in merito ad eventuali partecipazioni del Corpo Bandistico ai funerali dei precedenti Soci dimessi e/o dismessi (ex Musicanti, ex Presidenti, ex Vicepresidenti, ex Consiglieri) anche tramite rappresentanza e con la Bandiera.

Su segnalazione del Maestro Direttore un socio musicante può essere esonerato dalla partecipazione ai concerti. L'esonerato può chiedere la revisione della decisione esclusivamente all'Organo di amministrazione.

Art. 26 - Scuola di Musica

Al fine di permettere a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica e allo studio di uno strumento musicale, come approfondimento culturale senza alcuna finalità lucrativa, l'Associazione prevede l'istituzione della Scuola di Musica.

Il Presidente dell'Associazione detiene la responsabilità sulla Scuola stessa. Il Consiglio Direttivo nomina il Maestro Istruttore e può nominare tra i Soci un Coordinatore della Scuola di Musica. Entrambi rispondono direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda la materia economico-amministrativa mentre rispondono al Maestro Direttore per la materia artistico-didattica. Essi durano in carica finché vige il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Coordinatore della Scuola di Musica coadiuva il Presidente ed ha compiti meramente organizzativi: si occupa prevalentemente della gestione oraria dei docenti, della comunicazione tra Consiglio Direttivo, allievi, genitori e docenti, dei lavori di Segreteria e del coordinamento delle varie attività ludico-ricreative proposte dai docenti o dall'Organo di amministrazione.

L'incarico di Maestro Istruttore può essere ottemperato dal Maestro Direttore della Banda o da altri soggetti appositamente incaricati dall'Organo di amministrazione. I suoi compiti sono di natura artistico-didattica: insieme con il Maestro Direttore sovrintende ed approva i progetti didattici proposti dai vari docenti, ne verifica l'effettiva messa in atto ed aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo sul buon funzionamento della Scuola. Qualora Maestro Direttore e Maestro Istruttore non siano la stessa persona, il Maestro Direttore, essendo la massima autorità artistica dell'Associazione, ha l'ultima parola su ogni progetto. Il Maestro Istruttore può essere anche il Direttore della *junior band*.

Il Coordinatore della Scuola e il Maestro Istruttore, previa approvazione dell'Organo di amministrazione, possono essere affiancati da altri collaboratori.

Le norme di funzionamento vengono rinviate all'apposito regolamento di attuazione.

Ciascun allievo è tenuto a concorrere alla partecipazione della spesa di funzionamento della scuola, nella quota forfettaria mensile stabilita dall'Organo di amministrazione.

L'obiettivo finale della Scuola di Musica è istituire dei corsi di orientamento musicale finalizzati all'apprendimento della musica ed allo studio di uno strumento musicale ed eventualmente l'inserimento nell'organico della Banda.

Art. 27 - Majorette

Per le finalità menzionate nell'Art. 3 l'Associazione può prevedere l'istituzione del Gruppo delle Majorettes.

Il Gruppo Majorette dell'Associazione sarà composto da giovani ragazze/i che, con la loro passione per i balletti coreografici e sotto la guida del/della loro Istruttore/Istruttrice, arricchiscono lo spettacolo con graziose coreografie ed entusiasmanti balli coordinati.

[Handwritten signatures]



Il gruppo sarà affidato ad un Istruttore/Istruttrice appositamente incaricato/a. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Le norme di funzionamento vengono rinviate all'apposito regolamento di attuazione.

Art. 28 - Altri gruppi musicali

Per le finalità menzionate nell'Art. 3 l'Associazione può prevedere l'istituzione di altri gruppi musicali e band.

Il gruppo sarà affidato ad una persona appositamente incaricata.

Le norme di funzionamento vengono rinviate all'apposito regolamento di attuazione.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento – disposizioni finali

Art. 29 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizio;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'Art. 85 D.lgs. 117/2017
- corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'Art. 85, comma 6 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- altre entrate espressamente previste per legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

I fondi sono depositati su un conto corrente intestato all'associazione presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 30 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

(Handwritten signatures)



Art. 31 - Quota associativa e contributi

La quota associativa ed i contributi a carico dei Soci sono fissate dall'Organo di amministrazione.

La quota associativa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

I Soci che intendono rinnovare la loro iscrizione al Corpo Bandistico Legnanese APS sono considerati in regola se versano la quota associativa, nell'importo deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo, a partire dal 1° gennaio ed entro l'ultimo giorno di febbraio.

Il versamento è effettuabile esclusivamente mediante bonifico bancario, indicando nella causale nome e cognome del Socio e anno di associazione.

Ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto, il mancato versamento della quota associativa nei termini sopra indicati deve essere inteso quale mancata conferma dell'iscrizione al Corpo Bandistico Legnanese APS e il Socio moroso potrà essere passibile di richiamo, di ammonimento solenne, di sospensione a tempo determinato dalla frequenza della sede o dagli incarichi sociali da parte dell'Organo di amministrazione.

A partire dal 1° marzo, il Socio moroso dovrà provvedere al saldo della quota associativa, pena la perdita definitiva della qualifica di Socio qualora l'Organo di amministrazione porti la questione dinanzi all'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

Art. 32 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'Art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

Art. 33 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previste dall'Art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 34 – Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati per legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento dei Soci o altro limite previsto dalla normativa.

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione, su proposta dell'Organo di amministrazione, con relazione circostanziata dei motivi e della situazione economico finanziaria, deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria, appositamente e regolarmente convocata, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, in conformità all'Art. 21 del Codice civile.

[Handwritten signatures]



In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'Art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 36 - Simbolo e stemma

Il simbolo dell'associazione è la Bandiera Tricolore e lo stendardo con lo stemma del corpo rappresentato dallo strumento musicale Lira contornata da rami di alloro e con sottoposizione della scritta 1831. La Bandiera Tricolore e lo stendardo possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione, sfilate, concerti e varie tenuti nella città sede dell'Associazione. Lo stendardo, invece, partecipa alle manifestazioni in trasferta.

Art. 37 - Altre disposizioni statutarie

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Allo scopo di meglio soddisfare il raggiungimento degli obiettivi sociali, l'associazione potrà partecipare e/o eventualmente costituire, previo assenso dell'Organo di amministrazione, ad altra associazione anche provinciale/regionale avente fini analoghi a quelli dell'associazione stessa.

Art. 38 - Controversie

In ogni caso, per qualsiasi contestazione afferente all'applicazione e all'osservanza del presente statuto, con l'accettazione del medesimo si intende che l'Associazione ed i Soci derogano alla competenza giudiziaria ed optano per la risoluzione amichevole e bonaria di ogni controversia, rimessa all'Organo di amministrazione.

Art. 39 - Disposizioni finali

Gli attuali organi restano in carica sino al termine naturale del mandato.

Gli organi non presenti nella precedente strutturazione dovranno essere eletti e/o nominati secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il Presidente d'Assemblea, COLOMBO Carlo

Il Presidente dell'Associazione, GIUNTA Corrado

Il Vicepresidente dell'Associazione, GRASSINI Joshua

Il Segretario verbalizzante, ALFANO Paola